

Relazione sulla Corporate Governance 2003

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenta la relazione annuale di raffronto tra il modello di Corporate Governance adottato dalla Società e le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina (di seguito "Codice") delle società quotate così come rivisitato nel luglio 2002.

Al riguardo si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non effettuare alcuna modifica al deliberato del 2001 in base al quale non furono applicati i punti 2.1, 2.2, 3, 7.2, 8.1, 9.3 e 10 relativi alla composizione del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori indipendenti, alla nomina e remunerazione degli Amministratori ed al controllo interno, in quanto nella società non sono stati nominati Consiglieri ed amministratori con funzioni non esecutive ed il controllo interno ad oggi, è affidato a dipendenti con adeguate qualifiche, sotto il controllo, comunque, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del responsabile amministrativo.

Per l'esercizio 2003 nessun provvedimento viene adottato in considerazione del fatto che l'attuale Consiglio scade per decorrenza dei termini con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale si riunisce con regolare cadenza mensile e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni: nell'anno 2002 sono state effettuate 14 riunioni. Le attività di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione sono determinate sia dallo statuto sia dalla prassi societaria.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, *esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.*

Per prassi societaria ed in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 09 ottobre 2001 il Consiglio di Amministrazione:

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- propone all'assemblea, previo parere favorevole del collegio sindacale, la remunerazione del consiglio, nella sua totalità; attribuisce ad ogni membro il compenso in rapporto alle deleghe attribuite e di quelli che ricoprono particolari cariche; nel corso della o delle sedute del consiglio per l'attribuzione dei compensi ai singoli membri il consigliere in disamina si astiene dalla votazione;
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori

delegati e dal comitato per il controllo interno (ove costituito), nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società ;
- riferisce agli azionisti in assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli amministratori delegati si adoperano affinché il consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali.

In sintonia con la nuova formulazione dell'articolo 1.3 del Codice, gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione non ricoprono cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Secondo le previsioni dell'art. 12 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio in carica per il triennio 2000/2002, che viene a scadere con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, si compone dei seguenti 6 membri, tutti amministratori esecutivi:

- Presidente del Consiglio Ing. Adolfo Savini;
- Consigliere Dott. Antonio Masenza;
- Consigliere Alessandri Alessandra;
- Consigliere Ing. Marco Sangiorgi;
- Consigliere Enrico Conte;
- Consigliere Dott. Massimiliano Poni.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

Il Presidente coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni. Allorché il Consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe al presidente, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze attribuite in conseguenza a tale scelta organizzativa.

I membri in carica del Consiglio di Amministrazione rispondono delle seguenti deleghe:

- Ing. Adolfo Savini poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Dott. Antonio Masenza poteri di ordinaria amministrazione;
- Alessandri Alessandra poteri di natura commerciale nell'ambito delle vendite;
- Conte Enrico poteri nell'ambito della produzione, direttore di stabilimento;
- Dott. Massimiliano Poni poteri di natura amministrativa/finanziaria;
- Sangiorgi Marco poteri di natura commerciale nell'ambito degli acquisti.

Il Comitato esecutivo (ove costituito) - tramite il suo Presidente - e gli amministratori delegati rende periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Gli organi delegati, inoltre, forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione.

Essi forniscono al consiglio di amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni.

Gli amministratori delegati curano la gestione delle informazioni riservate; a tal fine il consiglio di amministrazione adotta una procedura interna per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive", delegando a ciò un membro del consiglio di amministrazione.

Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6.1 del Codice, così come modificato nel luglio 2002, il Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2002 ha approvato il Codice di Comportamento sull'*Internal Dealing* (di seguito anche il "Codice di Comportamento"); ciò, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4.bis del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il Codice di Comportamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2003, ha recepito le soglie quantitative ed i termini fissati da Borsa Italiana S.p.A. per la rilevazione e la comunicazione al mercato delle operazioni compiute dalle "persone rilevanti" sugli strumenti finanziari quotati emessi dalla Società e sugli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti finanziari quotati anzidetti.

In particolare si caratterizza nei seguenti profili qualificanti:

- flessibilità nell'individuazione del novero delle persone assoggettate all'obbligo di informazione periodica, al fine di poter tener conto anche di situazioni contingenti di accesso alle informazioni riservate;
- previsione di "black-out periods", cioè di periodi predeterminati durante i quali le persone soggette alle previsioni del Codice non possono compiere operazioni;
- adozione di un sistema sanzionatorio.

Il testo del Codice di Comportamento è stato pubblicato sul sito della Società www.olidata.it >investor relations

Le proposte di nomina alla carica di consigliere, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate ai sensi dell'art. 3 del DM 05/11/98 n. 437 almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, ove previste.

Si precisa che lo Statuto non prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori.

Il Presidente del Consiglio propone all'Assemblea la nomina degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene non necessaria la costituzione di un Comitato per la nomina e la remunerazione dei consiglieri, in relazione all'art. 17 dello statuto sociale che vincola la determinazione dei compensi allo stesso Consiglio a seguito di delibera assembleare.

I membri del Consiglio di Amministrazione assicurano la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, di cui definiscono le procedure e nominano uno o più preposti, dotandoli di mezzi idonei.

Il sistema di controllo interno ha il compito di verificare che vengano effettivamente rispettate le procedure interne, sia operative, sia amministrative, adottate al fine di

garantire una sana ed efficiente gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire nei limiti del possibile rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della società. Il controllo interno ad oggi, è affidato a dipendenti con adeguate qualifiche, sotto il controllo, comunque, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del responsabile amministrativo

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da concludersi a condizioni standard.

Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l'oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a qualunque soggetto.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Qualora un Amministratore abbia un interesse, anche potenziale od indiretto, nell'operazione, è tenuto ad informarne il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione.

In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che un'operazione sia realizzata a condizioni incongrue, può essere assistito da uno o più esperti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica dell'operazione.

Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, in quanto tipiche o usuali e/o a condizioni standard, gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 150, comma 1, T.U.F., raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.

Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Il Presidente e gli amministratori delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

E' identificata una struttura aziendale rispondente al consigliere con deleghe di natura amministrativa e finanziaria per il dialogo con *gli investitori* e azionisti.

Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.

Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni "price sensitive".

Non è stato adottato alcun regolamento assembleare.

Gli amministratori, in caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli azionisti della società, valutano l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche all'atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Le proposte all'assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della società almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste.

La nomina dei sindaci è regolata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale.

I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della società di tali documenti ed informazioni.

Pievesestina di Cesena, 17 aprile 2003

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Adolfo Savini